



COMUNE DI CORTENO GOLGI
Provincia di Brescia

Codice Ente 10313

COPIA

DELIBERAZIONE N. 96

- Soggetta invio ai Capigruppo consiliari, in elenco, contestualmente alla pubblicazione.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Assegnazione contributo economico in favore della Scuola Materna Santa Lucia di Cortenedolo per gestione della Sezione Primavera A.S. 2025/2026.

L'anno **DuemilaVENTICINQUE** addì **Trentuno** del mese di **Dicembre** alle ore **10.30** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

LIPPI Giuseppino	Sindaco
SAVARDI Giovanni	Vicesindaco
MARTINOTTA Matteo Felice	Assessore
	Totali

Presenti	Assenti
x	
x	
x	
3	==

Partecipa il Segretario comunale **LORENZI Dott.ssa Daniela** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **LIPPI Giuseppino**, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA N. 96 DEL 31 DICEMBRE 2025

OGGETTO: Assegnazione contributo economico in favore della Scuola Materna Santa Lucia di Cortenedolo per gestione della Sezione Primavera A.S. 2025/2026.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la scuola paritaria privata denominata “Scuola Materna Santa Lucia” (C.F. 01538420983) con sede in Via Vittorio Emanuele, 10 – 25048 Edolo (BS), accoglie per l’A.S. 2025/2026 n. 10 bambini nella Sezione Primavera residenti nel Comune di Corteno Golgi;

ACQUISITA la richiesta acclarata al Protocollo comunale n. 12617 in data 27 dicembre 2025 con cui il Presidente della Scuola Materna Santa Lucia di Cortenedolo (C.F. 01538420983), richiede al Comune di Corteno Golgi un contributo a sostegno del mantenimento degli adeguati standard qualitativi dei servizi educativi offerti con riferimento alla Sezione Primavera;

CONSIDERATO che i servizi educativi organizzati presso suddetta scuola, non attualmente presenti all’interno del territorio comunale, rispondono a un’esigenza concreta delle famiglie del territorio, contribuendo in modo significativo alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e allo sviluppo educativo, relazionale e sociale dei minori;

VISTO l’articolo 118, comma 4, della Costituzione che testualmente recita: “*Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività d’interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*”;

PRESO ATTO che l’art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, fa divieto, a decorrere dall’anno 2011, alle amministrazioni pubbliche di effettuare spese per sponsorizzazioni;

VISTO il parere n. 349/2011 della Corte dei Conti, Sezione di Controllo Lombardia;

RILEVATO, dunque, sulla base di tale autorevole parere che se la finalità perseguita dal Comune con l’erogazione di un contributo alle associazioni e agli Enti che operano sul territorio è quella di sostenere le associazioni e Enti locali che abbiano specifiche caratteristiche di collegamento con la comunità locale, si tratta, invero, di prestazione che non rientra nella nozione di spesa per sponsorizzazione, vietata dall’art. 6, comma 9, del DL 78/2010, e come tale deve ritenersi ammissibile, anche sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale posto dall’art. 118 Cost.;

CONSIDERATO che l’elemento che connota le contribuzioni di cui trattasi è lo svolgimento da parte del privato di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria, configurando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una mera forma di promozione dell’immagine dell’amministrazione (qual è, invece, la sponsorizzazione);

VALUTATA la necessità di distinguere, quindi, tra sponsorizzazioni vietate dalla norma e contributi finalizzati al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell’ente e che l’ente svolge normalmente attraverso l’opera di soggetti terzi (cfr., ex multis, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 1075/2010 e n. 1076/2010; Sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 163/2010; Sezione regionale di controllo per la Liguria, n. 7/2011, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 46/2011);

RICHIAMATI:

- l’art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012, come modificato dalla legge di conversione n. 135/2012, che esclude dal divieto di ricevere contributi pubblici, fra gli altri, le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell’istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le associazioni sportive dilettantistiche e quelle rappresentative, di

coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali;

- l'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 che prevede, quale condizione legate di efficacia, la pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro;

RILEVATO che il sostegno alla scuola paritaria sopra richiamata:

- è conforme a quanto previsto dal D.Lgs. n. 267/2000 (art. 13 - comma 1: "Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità");
- corrisponde alla previsione contenuta nell'art. 7 - comma 1 della Legge n. 131/2003: i Comuni "favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
- rappresenta una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione e, di conseguenza, non si configura come attività di sponsorizzazione e, pertanto, i contributi richiesti non rientrano nei limiti di cui all'art. 6 - comma 9 del D.L. 78/2010;

RITENUTO, sulla base delle disponibilità di bilancio dell'Ente, di assegnare alla Scuola Materna Santa Lucia un contributo pari ad Euro 7.000,00 a sostegno dei costi per il mantenimento della sezione Primavera per l'A.S. 2025/2026, con particolare riferimento alla gestione della struttura, del personale, delle spese per i materiali didattici e i servizi socio-educativi connessi;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 in data 27 novembre 2009, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari, ai sensi della Legge 241 del 7.8.1990;

VISTA la disponibilità di bilancio;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto n. 2000, n. 267;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati rilasciati i pareri, che vengono allegati all'originale, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi responsabili dei servizi;

con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1 - di dare atto che le premesse sono parte motivazionale, integrante e sostanziale del presente atto;

2 - di assegnare un contributo a favore della scuola paritaria privata denominata "Scuola Materna Santa Lucia" (C.F. 01538420983) di Euro 7.000,000 a sostegno dei costi per il mantenimento della sezione Primavera per l'A.S. 2025/2026;

3 - di dare atto che la spesa di Euro 7.000,00 trova copertura sul bilancio di previsione 2025/2027, come da impegno di spesa assunto dal competente Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 54 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e dell'art. 31 del vigente Regolamento di Contabilità, come segue:

Eserc. Finanz.	2025				
Cap.	1349	PdC finanz.	1.04.01.02.003	CIG	==
Importo	€ 7.000,00	Creditore	Scuola Materna Santa Lucia		
C.F.	01538420983	Indirizzo	Via Vittorio Emanuele, 10 25048 Edolo – (BS)		

4 - di dare atto che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” sul sito istituzionale secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

5 - di demandare all’Ufficio Segreteria gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza.

Con separata ed unanime votazione espressa nei modi di legge, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma – D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Lippi Giuseppino

F.to Lorenzi Dott.ssa Daniela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

(artt. 124 e 125 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge e contestualmente trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari.

Addì 26 marzo 2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Lorenzi Dott.ssa Daniela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 del D.lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione:

diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;

× è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Lorenzi Dott.ssa Daniela

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Addì 26 marzo 2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Lorenzi Dott.ssa Daniela